

**RELAZIONE DEL REVISORE SUL BILANCIO AL 31.12.2018
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39**

Ai soci della società

Farmapiana SpA

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio 31.12.2018

Giudizio

Il revisore ha svolto la prvisione contabile del bilancio d'esercizio chiuso alla data del 31.12.2018 della Società Farmapiana SpA, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data, corredata dalla nota integrativa e accompagnato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione sul governo societario (D.Lgs. 175/2016).

A giudizio del Revisore, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della Società al 31.12.2018 in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Poiché il Revisore ha iniziato la propria attività nel mese di ottobre 2018 non è stato operato alcun controllo sulle scritture relative al bilancio chiuso al 31.12.2017 se non per gli elementi che hanno un diretto riflesso sul conto economico d'esercizio, per i quali è stato riscontrato che le scritture di apertura risultassero conformi al bilancio revisionato dai precedenti organi di controllo.

Elementi alla base del giudizio

Il Revisore ha svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. La responsabilità del Revisore, ai sensi di tali principi, sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Il Revisore attesta la propria indipendenza rispetto alla società, in conformità ai principi in materia, applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Il Revisore ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.

Responsabilità dell'organo amministrativo e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

L'Amministratore Unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti

dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'Amministratore Unico è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'Amministratore Unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che non abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio Sindacale, quale organo societario, ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

Gli obiettivi del Revisore sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il proprio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, il Revisore Unico ha esercitato il giudizio professionale ed ha mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre il Revisore:

- ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali anche alla luce delle relazioni prodotte dall'Organo di Vigilanza nominato dalla società; il Revisore Unico ha definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; il Revisore Unico ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;



- ha acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ha valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- è giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'Amministratore del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa è tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del giudizio del Revisore. Le conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ha valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e ha valutato se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ha comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

L'Amministratore Unico della Farmapiana SpA è responsabile della predisposizione del bilancio d'esercizio al 31/12/2018 e della sua conformità alle norme di legge.

Il Revisore ha svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720/B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Farmapiana SpA al 31 dicembre 2018 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

L'Amministratore Unico ha predisposto la relazione sul governo societario al 31.12.2018 ai sensi dell'art. 6 comma 4, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 redigendo gli indici di solidità patrimoniale, di redditività netta e di redditività operativa dai quali non emergono, a breve, criticità sulla continuità aziendale.



rita.pelagotti@pnnassociati.it

Rita Pelagotti

Dottore Commercialista Via F. Corteccia 28/1-50127 Firenze

Revisore Legale dei conti

055/7188618-335/6459909

A giudizio del Revisore la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Farmapiana SpA al 31 dicembre 2018 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, il Revisore Unico non ha nulla da riportare.

Firenze, li 26 Aprile 2019

Il Revisore Unico

Dr.ssa Rita Pelagotti

